

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2026, n. 19-2547

D.M. n. 368/2024. Piattaforma unica digitale Sportello Unico Energie Rinnovabili (SUER). Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 44/2000 e dell'articolo 2, commi 2, lettera b) e 3 della legge regionale n. 23/2002, degli indirizzi per il suo utilizzo.



Seduta N° 160

Adunanza 11 MAGGIO 2026

Il giorno 11 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 19-2547/2026/XII

OGGETTO:

D.M. n. 368/2024. Piattaforma unica digitale Sportello Unico Energie Rinnovabili (SUER). Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 44/2000 e dell'articolo 2, commi 2, lettera b) e 3 della legge regionale n. 23/2002, degli indirizzi per il suo utilizzo.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 19 prevede l'istituzione di una piattaforma unica digitale "Sportello Unico Energie Rinnovabili" (SUER) realizzata e gestita dal Gestore dei servizi Energetici (GSE) S.p.A. per la presentazione delle istanze relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il decreto ministeriale n. 368/2024, in attuazione del citato articolo 19, istituisce e disciplina la Piattaforma SUER definendone finalità, funzionalità e modalità operative, stabilendo, in particolare, che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GPDR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il titolare del trattamento dei dati presenti nelle relative istanze è l'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione e che, in qualità di soggetto gestore della Piattaforma SUER, il GSE S.p.A. è il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato.

Richiamato che:

il decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica, all'articolo 3, comma 4, disciplina l'istituzione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, in forma societaria e prevedendo, tra l'altro, che i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 "Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione", all'articolo 1 disciplina l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

Preso atto che GSE S.p.A., costituita dalla sopra richiamata normativa (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004) ed ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 368/2024, è il soggetto che realizza e gestisce la Piattaforma SUER e svolge, mediante la stessa, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche amministrazioni interessate.

Preso atto, inoltre, che:

- con nota prot. AD/P20250000413 del 19 dicembre 2025, GSE S.p.A. ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province un primo schema di convenzione per l'abilitazione all'uso e all'interoperabilità della Piattaforma SUER chiedendone la sottoscrizione unitamente all'indicazione dei rispettivi referenti da abilitare;

- nel corso delle interlocuzioni tra il GSE S.p.A., il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed il Coordinamento delle Regioni, le Regioni hanno richiesto di adeguare la convenzione distinguendo tra Regioni che hanno delegato o conferito le Funzioni autorizzatorie e Regioni che non hanno delegato tali funzioni;

- al fine di recepire le richieste del Coordinamento Tecnico della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, in data 11 marzo 2026 il GSE S.p.A. ha trasmesso lo schema di convenzione quadro recante le condizioni di utilizzo della Piattaforma SUER con riguardo per le Regioni che hanno delegato o attribuito la competenza in merito ai procedimenti di Autorizzazione Unica, e relativi allegati, da sottoscrivere con il GSE S.p.A.; lo schema di convenzione attuativa tra Enti delegati e GSE S.p.A. e relativi allegati e lo schema di atto di nomina a responsabile del trattamento ex articolo 28 GDPR, con i relativi allegati.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legislativo n. 190/2024, di disciplina dei regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individua, quali regimi amministrativi per la realizzazione dei relativi interventi, l'attività libera (articolo 7), la procedura abilitativa semplificata (articolo 8) e l'autorizzazione unica (articolo 9);

- la Regione Piemonte con le leggi regionali n. 44/2000 (articolo 53, comma 1, lettera b), di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, e n. 23/2002 (articolo 3, comma 1, lettere b) e b-bis), recante le disposizioni in campo energetico e le procedure per la formazione del Piano regionale energetico-ambientale, ha conferito alle Province le funzioni autorizzative di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 190/2024, fermo restando che spetta alla Giunta regionale formulare gli indirizzi per l'espletamento di tali funzioni affidate agli enti locali (ex articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 44/2000 ed ex articolo 2, commi 2, lettera b) e 3 della legge regionale n. 23/2002).

Preso atto che il GSE S.p.A., con nota prot. n. 52585 del 3 aprile 2026, ha trasmesso alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile", la versione aggiornata della documentazione relativa alla Piattaforma SUER.

Dato atto che il suddetto Settore, a seguito dei numerosi confronti avvenuti con le altre Regioni in seno al Coordinamento Tecnico della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni e delle

interlocuzioni con il GSE S.p.A., ha provveduto a trasmettere alle Province tramite posta elettronica la documentazione pervenuta dal GSE S.p.A., convocando con e-mail del 3 aprile 2026 e con nota prot. n. 55545 del 10 aprile 2026, apposita

riunione con le stesse al fine di dare attuazione alla piattaforma, nel corso della quale sono stati condivisi, in virtù del conferimento delle funzioni autorizzatorie e del relativo ruolo di coordinamento in capo a Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi di legge, anche in materia di protezione dei dati personali e per assicurare la piena operatività della Piattaforma SUER, i contenuti delle seguenti documentazioni:

- lo schema di una “Convenzione quadro per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità dello Sportello Unico Energie Rinnovabili”, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, in qualità di soggetto conferente la competenza in materia di autorizzazioni per l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., quale cornice unitaria rappresentante gli obblighi e le responsabilità connessi all’utilizzo della Piattaforma;

- a corredo di tale convenzione, le schede-tipo di abilitazione e contatti ufficiali, recante i riferimenti dei soggetti da abilitare all’uso della Piattaforma, e lo schema di atto di nomina di GSE S.p.A. a responsabile del trattamento dei dati ex articolo 28 GDPR che verrà sottoscritto da Regione Piemonte e dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino ciascuna per le proprie parti di competenza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria condotta dalla sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 44/2000 e dell’articolo 2, commi 2, lettera b) e 3 della legge regionale n. 23/2002, lo schema di convenzione quadro, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Gestore dei servizi Energetici (GSE) S.p.A., quale cornice di indirizzi finalizzata all’utilizzo da parte della Province piemontesi e della Città metropolitana di Torino, della piattaforma unica digitale “Sportello Unico Energie Rinnovabili” (SUER) da questo realizzata e gestita, ai sensi del decreto ministeriale n. 368/2024, per la presentazione delle istanze relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e corredata, quali suoi allegati, delle schede-tipo di abilitazione e contatti ufficiali, recante i riferimenti dei soggetti da abilitare all’uso della Piattaforma, e dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati ex articolo 28 GDPR;

- di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione della suddetta convenzione quadro, autorizzando di apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della formalizzazione;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché, trattandosi di contenuti prettamente tecnici, l’approvazione delle eventuali modifiche agli allegati alla medesima convenzione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2547-2026-All_1-All_A_Convenzione_Quadro_Piemonte_GSE_(1).docx



2. DGR-2547-2026-All_2-All_1_Nomina_a_Responsabile_esterno_GSE_SUER.doc



DGR-2547-2026-All_3-All._2_Scheda_di_Abitazione_e_contattiufficiali.docx

3.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E
L'INTEROPERABILITA' DELLA PIATTAFORMA SUER**

Tra

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale [_____], (di seguito “GSE”);

e

Regione Piemonte, con sede in [_____], C.F. [_____], in persona del Sig. [_____] legale rappresentante *pro tempore* (di seguito “Regione”);

Il GSE e la Regione Piemonte, congiuntamente anche le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

PREMESSE

I. Con il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 è stata istituita una piattaforma unica digitale realizzata e gestita da GSE (di seguito la “Piattaforma” o “SUER”) per la presentazione delle istanze relative ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 4, comma 2, del D. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

II. Con il D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, art. 4, lett. d), è stata definita quale amministrazione procedente per le istanze di cui al medesimo decreto, il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.

III. La Piattaforma, disciplinata dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 (di seguito, il “Decreto”), è realizzata e gestita dal GSE, il quale ne cura esclusivamente la gestione tecnica e operativa, senza assumere alcun ruolo di parte nei procedimenti derivanti dalle istanze presentate tramite la stessa.

IV. Con le leggi regionali n. 44 del 26 aprile 2000 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) e n. 23 del 7 ottobre 2002 (*Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79*), la Regione ha conferito alle Province le funzioni autorizzative di cui all’art. 9 del citato D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, preservando un ruolo di coordinamento e indirizzo per

l'esecuzione delle attività delegate e conseguentemente anche per la gestione dei rapporti con il GSE, quale gestore della Piattaforma.

V. Alla luce di quanto sopra, le Parti intendono regolare con la presente scrittura i reciproci obblighi e responsabilità relativi alla messa in funzione e all'uso della Piattaforma.

VI. La presente Convenzione dovrà leggersi congiuntamente ai Termini e alle Condizioni d'Uso della Piattaforma ("**Termini e Condizioni Generali**" o "**T&C SUER**") e relativi allegati, disponibili al seguente link [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SUER/Altri%20contenuti/SUER-CondizioniUtilizzoPiattaforma.pdf], che regolano l'accesso e l'utilizzo di SUER da parte degli utenti e che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

VII. La messa in funzione della Piattaforma SUER è subordinata alla preventiva sottoscrizione della Convenzione attuativa da parte di tutti gli Enti Delegati, nell'ambito delle procedure di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del D.lgs. 190/2024.

VIII. La Regione, al fine di agevolare la messa in funzione della Piattaforma SUER, si impegna a favorire l'utilizzo della Piattaforma SUER da parte di ciascuna Provincia, ponendo in essere le iniziative necessarie a facilitarne l'operatività.

IX. Ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto, sono da intendersi qui applicati:

i) il Regolamento (UE) 2016/679 (anche "GDPR") e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di dati personali") e s.m.i., i quali definiscono il quadro regolamentare di riferimento in materia di protezione dei dati personali:

ii) le Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida AgID Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e s.m.i., le quali costituiscono il perimetro tecnico regolamentare di riferimento per l'accesso alle e API di SUER;

iii) le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate con Determinazione n. 371 del 2021 e s.m.i., le quali devono intendersi quale normativa di dettaglio per la gestione dei documenti informatici prodotti, gestiti e/o conservati da SUER.

X. Le Parti assumono, quindi, quale quadro tecnico-organizzativo di riferimento per l'utilizzo della Piattaforma SUER il GDPR, le Linee Guida AgID sull'interoperabilità e sulla sicurezza delle API, nonché le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

XI. Le Premesse, gli atti, i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,

1. DEFINIZIONI

1.1 Ai fini della presente Convenzione, oltre ai termini definiti nella *Legal Policy* e negli Allegati, entrambi inerenti alla Piattaforma SUER, valgono le seguenti definizioni:

- a) “**Piattaforma**” o “**SUER**”: l’infrastruttura informatica istituita ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e gestita dal GSE nelle modalità indicate dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368.
- b) “**Termini e Condizioni Generali**” o “**T&C SUER**”: i termini generali di servizio applicabili all’uso della Piattaforma, pubblicati dal GSE su una specifica area della Piattaforma e aggiornati periodicamente dallo stesso ove necessario.
- c) “**Ente procedente**”: l’amministrazione procedente come definita all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190. Ai sensi della presente Convenzione quadro, assume tale qualifica la Provincia cui la Regione ha conferito la competenza per le funzioni autorizzative relative ai procedimenti disciplinati dal suddetto decreto legislativo.
- d) “**Regione**”: la presente Regione che ha conferito ad altri Enti le funzioni autorizzative relative ai procedimenti disciplinati dal D.lgs. 190/2024 e che sottoscrive la presente Convenzione;
- e) “**Ente delegato**”: la Provincia cui la Regione ha conferito le funzioni relative ai procedimenti di competenza disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, all’art. 9 e che esercita le relative attribuzioni procedimentali e agisce quale “Ente procedente”;
- f) “**Convenzione attuativa**”: la convenzione che verrà stipulata tra GSE e Provincia e che disciplina le modalità operative di utilizzo della Piattaforma SUER da parte dell’Ente Delegato nell’esercizio delle funzioni procedimentali di competenza.
- g) “**Dipendenti delegati**”: i dipendenti o soggetti incaricati dell’Ente Procedente e/o della Regione, formalmente autorizzati ad accedere e operare su SUER per suo conto.
- h) “**Facilitatore**”: è la Regione che, nell’ambito delle attività di coordinamento e indirizzo nei confronti della Provincia, si impegna a favorire l’utilizzo della Piattaforma SUER da parte di ciascuna Provincia, ponendo in essere le iniziative necessarie a facilitarne l’operatività;
- i) “**PEC di Riferimento**”: l’indirizzo PEC indicato al momento della stipula della presente Convenzione e che sarà utilizzata quale canale ufficiale per ricevere le comunicazioni da SUER.
- j) “**Scheda di Abilitazione**”: il modulo predisposto conformemente al modello cui all’Allegato 2 della presente Convenzione (**All. 2 – Scheda di Abilitazione e contatti ufficiali**), controfirmato secondo le istruzioni operative in vigore e debitamente trasmesso a GSE all’atto della firma del presente Accordo.
- k) “**API**”: le interfacce e i servizi di interoperabilità tecnica che consentono l’integrazione fra SUER e gli eventuali sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Procedenti, nel rispetto delle Linee Guida AgID indicate nelle premesse.

- l) “**Contatti Ufficiali**”: i riferimenti dell’Ente Procedente comunicati al GSE dalla Regione per le comunicazioni di servizio relative a SUER e visibili sulla Piattaforma (inclusa la PEC di riferimento e i contatti dei Dipendenti delegati).
- m) “**Interoperabilità**”: la capacità tecnico-organizzativa di scambio di dati, informazioni e documenti tra due o più amministrazioni, sicuro, tracciabile e conforme al Modello di Interoperabilità AgID (ModI).
- n) “**Logging**”: la registrazione automatica, cronologica e immutabile degli eventi e delle operazioni effettuate all’interno della Piattaforma, ai fini della tracciabilità, sicurezza e verificabilità delle attività svolte.
- o) “**Deprecazione**”: la messa fuori corso programmata di una versione di interfaccia/servizio.
- p) “**Piattaforma Alternativa**”: gli strumenti informatici e le applicazioni di cui all’art. 2, comma 9, del Decreto.
- q) “**Linee Guida AgID sull’interoperabilità**”: le Linee Guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale, specificatamente richiamate nelle premesse della presente Convenzione;
- r) “**Parte ricevente**”: il soggetto che riceve dalla Parte Divulgante, direttamente o indirettamente, Informazioni Riservate, come definite al successivo articolo 13.2 della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano comunicate (scritta, orale, elettronica o altra), e che è tenuto a trattarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza, uso limitato e protezione previsti dalla presente Convenzione;
- s) “**Parte divulgante**”: il soggetto che comunica, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente Informazioni Riservate ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano divulgate (scritta, orale, elettronica o altra).

2. OGGETTO

2.1 La presente Convenzione disciplina gli obblighi e le responsabilità fra le Parti connessi alla messa in funzione e all’uso della Piattaforma.

2.2 Restano ferme, per quanto non espressamente derogato nella presente scrittura, le previsioni dei T&C SUER, accessibili in un’apposita sezione della Piattaforma. In caso di contrasto, prevale quanto stabilito nella presente Convenzione.

3. EFFICACIA, DURATA E AGGIORNAMENTI

3.1 La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

3.2 La presente Convenzione è sottoscritta dalla Regione per promuovere la piena attuazione da parte degli Enti coinvolti nell’esercizio delle funzioni disciplinate, in coerenza con il principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali, come previsto dall’ordinamento vigente.

3.3 La durata è di 36 mesi a decorrere dalla data di efficacia, salvo disdetta da comunicarsi via PEC con preavviso di 15 giorni.

3.4 Le Parti prendono atto che il GSE può aggiornare periodicamente i T&C SUER, nonché la documentazione tecnica e operativa, previa comunicazione puntuale di tali aggiornamenti alla Regione almeno 30 giorni prima della loro pubblicazione sul sito internet della Piattaforma, ferma la facoltà dello stesso di recedere ai sensi dell'art. 15 della presente Convenzione.

4. OBBLIGHI DELLA REGIONE

4.1 Le Parti si danno atto e concordano che la Regione ha l'obbligo di:

a) comunicare al GSE, entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione, l'elenco delle Province o degli altri Enti cui sono state attribuite le competenze relative alla gestione dei procedimenti di cui all'art. 9 del D.lgs. 190/2024, fornendo, laddove necessario, ogni utile e correlata informazione;

b) trasmettere al GSE tutti i dati e le informazioni necessari per la corretta configurazione, attivazione e funzionamento della Piattaforma SUER di cui sono in possesso anche tutti i soggetti, cui sono state attribuite le competenze relative alla gestione dei procedimenti di cui all'art. 9 del D.lgs. 190/2024;

c) esercitare un ruolo di indirizzo, coordinamento e raccordo tra la Provincia e il GSE, al fine di garantire un'efficace esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, quale parte sottoscrittente;

d) promuovere e agevolare la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti interessati della Convenzione attuativa, la cui stipula costituisce condizione necessaria per la messa in esercizio della Piattaforma SUER, restando il GSE, in difetto, manlevato e tenuto indenne da qualsivoglia responsabilità;

e) agevolare la tempestiva e completa trasmissione al GSE delle informazioni di cui al presente articolo, individuando nell'ambito della propria struttura organizzativa i referenti per la gestione dei rapporti con il GSE e del coordinamento con gli Enti Precedenti;

f) operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee a prevenire e/o impedire accessi non autorizzati alla Piattaforma.

g) operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee a prevenire e/o impedire accessi non autorizzati alla Piattaforma.

4.2 La Regione, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a favorire l'utilizzo della Piattaforma SUER da parte di ciascuna Provincia, ponendo in essere le iniziative necessarie a facilitarne l'operatività.

4.3 In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nella presente Convenzione Quadro, la Regione manleva il GSE da qualsiasi responsabilità, azione od omissione.

4.4 In ogni caso, il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo legittima il GSE a sospendere con effetto immediato i Servizi della Piattaforma.

5. PRIVACY, TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI

5.1 Le Parti si danno atto che conformemente a quanto stabilito all'art. 2, comma 5, del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE, in qualità di gestore della Piattaforma, agisce unicamente quale Responsabile delegato al trattamento dei dati secondo le modalità previste dal relativo atto di nomina allegato alla presente Convenzione (Allegato 1) e in conformità alle leggi regionali vigenti.

5.2 Si dà atto altresì che la Regione e ciascuna Provincia, ognuna nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni così come definite dalle normative regionali sopra richiamate, provvedono al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy vigente. Tutti i dati (in genere di natura identificativa dei soggetti istanti, tecnica e amministrativa) che verranno caricati o resi disponibili sulla piattaforma SUER da parte dell'Ente procedente saranno trattati dal GSE conformemente alle politiche di trattamento dell'Ente procedente, e in ogni caso in osservanza del Regolamento europeo n. 679 del 2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003 come modificato e integrato dal D. lgs. n. 101 del 2018.

5.3 Al fine di costituire un elenco completo e aggiornato di tutti i soggetti delegati ad accedere alla Piattaforma, la Regione, all'atto della stipula della presente Convenzione, si impegna a comunicare al GSE, con apposita Scheda di Abilitazione (**Allegato 2**), i Contatti Ufficiali dei propri Dipendenti delegati.

5.4 Resta in ogni caso esclusa in capo al GSE qualsiasi funzione di conservazione dei documenti informatici ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

5.6 La Regione accede tramite i propri Dipendenti delegati alla Piattaforma in modalità di consultazione e visualizzazione dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività di monitoraggio ad essa attribuite dalla normativa vigente.

I dati e le informazioni acquisiti tramite tale accesso sono soggetti a obblighi di riservatezza e di non divulgazione, per cui la Regione, al ricorrere di tale ipotesi, si impegna a trattarli nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

5.7 In ogni caso, il GSE non assumerà alcuna responsabilità connessa all'accesso alla Piattaforma, né in ordine alla ripartizione delle competenze e delle funzioni tra la Regione e le Province, restando tali profili disciplinati dalla normativa vigente.

5.8 La Regione risponde esclusivamente per le attività direttamente poste in essere nell'ambito e nei limiti dei propri poteri di coordinamento e indirizzo previsti dalle suddette leggi regionali nonché per gli obblighi espressamente assunti con la presente Convenzione.

5.9 Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Regione per fatti, omissioni o inadempimenti imputabili alla Provincia nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite.

5.10 L'utilizzo della Piattaforma SUER, nonché l'operatività dei relativi Servizi, resta pertanto attribuita alla Provincia, la quale opera nel rispetto della Convenzione attuativa e della normativa vigente.

6. OBBLIGHI DEL GSE. LIVELLI DI SERVIZIO E GESTIONE OPERATIVA.

6.1 Il GSE è responsabile del corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla disciplina vigente.

6.2 Con la messa in funzione della Piattaforma, il GSE interagisce sia con la Regione, sia con ciascuna Provincia abilitata, limitatamente alle comunicazioni tecnico-operative relative all'uso della piattaforma SUER. Qualsiasi comunicazione di natura contrattuale, modificativa o integrativa della presente Convenzione dovrà avvenire esclusivamente tra il GSE e la Regione.

6.3 I livelli di servizio della Piattaforma (disponibilità, tempi di risposta, ripristino, finestre di manutenzione ed incidenti) e le relative evoluzioni sono gestiti dal GSE, e resi noti anche mediante comunicazioni relative agli stessi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione, in conformità alle Linee Guida AgID e alle disposizioni del CAD (D.lgs. 82/2005), ove applicabili.

6.4 La Regione comunica tempestivamente al GSE ogni malfunzionamento, anomalia o incidente di sicurezza della Piattaforma di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, fornendo una descrizione dell'evento. .

6.5 Il GSE è responsabile dei malfunzionamenti della Piattaforma a esso imputabili ~~a titolo di dolo o colpa~~, con esclusione delle ipotesi di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo, indisponibilità di servizi infrastrutturali forniti da soggetti terzi, nonché delle interruzioni dovute a manutenzione programmata preventivamente comunicata. Al verificarsi di un malfunzionamento a esso imputabile, il GSE: (i) interviene senza indugio, adottando le misure tecniche necessarie al ripristino della funzionalità della Piattaforma; (ii) comunica alla Regione e alla Provincia, a mezzo PEC agli indirizzi indicati, le cause e i dettagli del malfunzionamento, le azioni intraprese e i tempi stimati di ripristino, fornendo successivi aggiornamenti fino al completo ripristino del servizio. Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ove il malfunzionamento integri un incidente rilevante ai sensi della medesima.

6.6 Il GSE comunica tempestivamente alla Regione gli interventi urgenti effettuati per esigenze di sicurezza o di continuità del servizio, fornendo contestualmente le relative motivazioni. Durante tali interventi, i servizi della Piattaforma SUER possono non trovare applicazione. In questi casi viene data informativa sulla Piattaforma.

7. CYBERSICUREZZA

7.1 Il GSE, in qualità di soggetto rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2") e del D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 ("Decreto NIS"), dichiara di avere intrapreso il percorso di adeguamento alle prescrizioni della suddetta normativa al fine di assicurare un livello elevato e omogeneo di sicurezza informatica.

7.2 La Regione prende atto che l'adozione di cautele e presidi tecnici/organizzativi idonei a prevenire, ridurre e gestire il rischio informatico costituisce condizione essenziale per l'accesso e l'utilizzo di SUER e dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere intrapreso

un percorso di adeguamento alle prescrizioni contenute in NIS2 e relativo Decreto di recepimento.

8. RISERVATEZZA

8.1 Per l'intera durata della presente Convenzione e per un periodo di tre (3) anni successivo alla sua cessazione, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi, in qualsiasi forma, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le Informazioni Riservate acquisite in conseguenza o in connessione con la presente Convenzione.

8.2 Ai fini del presente articolo, per "Informazioni Riservate" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza relative alla Piattaforma, alle sue architetture, interfacce, manuali e flussi operativi; (b) documentazione tecnica, specifiche e materiali di integrazione, inclusi, ove rilevanti, i materiali relativi alle API; (c) informazioni operative, commerciali o economiche afferenti ai servizi resi dal GSE connessi a SUER; (d) dati, atti e documenti non pubblici inerenti ai procedimenti trattati dall'Ente Procedente; (e) ogni altro dato o documento non pubblico di natura confidenziale, incluso il know-how, i piani di sviluppo, gli schemi organizzativi e le *policy* interne di ciascuna Parte.

8.3 Non costituiscono Informazioni Riservate quelle che: (a) siano o divengano di pubblico dominio senza violazione della presente Convenzione; (b) siano già legittimamente in possesso della Parte ricevente prima della loro comunicazione; (c) siano ottenute in buona fede da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza; (d) debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti, norme in materia di trasparenza o accesso agli atti, ordini di autorità o provvedimenti giudiziari, fermo restando l'obbligo della Parte destinataria – ove consentito – di informare tempestivamente l'altra Parte ai fini della migliore tutela delle rispettive posizioni.

8.4 L'accesso alle Informazioni Riservate è consentito esclusivamente al personale, ai collaboratori o ai consulenti della Parte ricevente che ne abbiano necessità per l'esecuzione della presente Convenzione e che siano vincolati da obblighi di riservatezza di contenuto almeno equivalente a quelli qui previsti. La Parte ricevente risponde dell'operato di tali soggetti come del proprio.

8.5 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione, fermo restando l'operatività delle previsioni di cui all'art. 10.

8.6 Le Parti adottano misure tecniche e organizzative adeguate, in linea con le Linee Guida AgID e con i T&C SUER, per proteggere le Informazioni Riservate da accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzati, inclusi – ove applicabili – presidi di autenticazione, di autorizzazione, di cifratura e di logging.

9. PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1 Il GSE concede alla Regione delegante, per l'accesso alla Piattaforma SUER, una licenza d'uso limitata, non esclusiva e non cedibile, esclusivamente ai fini del monitoraggio

~~in forma aggregata~~ come stabilito all'art. 5.6 della presente Convenzione. Tale licenza: (i) è strettamente personale e utilizzabile unicamente per il tramite dei Dipendenti delegati della Regione, abilitati ai sensi dell'art. 5.3 della presente Convenzione; (ii) non attribuisce alcun diritto di modifica, integrazione, estrazione, uso o riuso dei dati presenti sulla piattaforma; (iii) ha durata coincidente con quella della presente Convenzione e si estingue automaticamente al cessare della medesima per qualsiasi causa.

9.2 Nulla nella presente Convenzione può essere interpretato come concessione espressa o implicita, per fatti concludenti o altrimenti di licenze d'uso di marchi, loghi o segni distintivi di SUER. È vietato qualsiasi uso dei segni distintivi di SUER.

10. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

10.1 Fermo restando quanto previsto dai T&C SUER, la Regione manleva il GSE, i suoi amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i delegati da qualsiasi pretesa, danno, costo o sanzione derivanti da: (i) mancato o tardivo aggiornamento dei Contatti Ufficiali e/o dei Dipendenti Delegati; (ii) accessi o operazioni effettuate da Dipendenti delegati non più titolati e non tempestivamente comunicati secondo le modalità di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

10.2 Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del GSE con riferimento allo svolgimento dei procedimenti amministrativi gestiti tramite la Piattaforma, non rientrando tali attività nell'ambito degli obblighi assunti dal medesimo ai sensi della presente Convenzione.

10.3 Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative nel frattempo intervenute, la sospensione temporanea del servizio, le Parti valuteranno di comune accordo eventuali modalità alternative di trasmissione dei dati.

10.4 Le Parti concordano e si danno atto che il GSE non assume alcuna responsabilità per la pubblicazione o la divulgazione nella/dalla Piattaforma di dati o documenti effettuata dalla Regione o dai suoi dipendenti abilitati, né per il riuso o l'ulteriore circolazione dei dati che sia imputabile alla Regione.

10.5 Le Parti riconoscono che il funzionamento della piattaforma SUER può essere soggetto a interruzioni o malfunzionamenti dovuti a cause non imputabili al GSE, ivi inclusi eventi di forza maggiore, guasti infrastrutturali, indisponibilità di reti di telecomunicazione o servizi di terzi, nonché ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo del GSE. In tali ipotesi, il GSE non sarà responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dal mancato o non corretto funzionamento del sistema SUER.

11. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI

11.1 GSE potrà sospendere o risolvere, previo avviso da inoltrare alla PEC di riferimento, gli accessi alla Piattaforma, in caso di gravi violazioni dei T&C SUER o degli obblighi contenuti nella presente Convenzione Quadro, inclusa la reiterata mancata comunicazione degli aggiornamenti riportati all'art. 4.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) per GSE: [gsespa@pec.gse.it]

(b) per la Regione: sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

12.2 Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione quadro la Regione comunica con il GSE per il tramite della Provincia. A partire dalla data di messa in funzione di SUER, ciascuna Provincia potrà comunicare direttamente all'indirizzo PEC del GSE, secondo le modalità indicate nella scrittura attuativa.

13. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

13.1 È fatto divieto assoluto alla Regione di cedere, in tutto o in parte e a qualunque titolo, la presente Convenzione.

14. RECESSO

14.1La Regione può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare via PEC al GSE. Il GSE può recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inoltrare all'indirizzo PEC di riferimento per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative o normative. Restano fermi gli effetti delle attività già eseguite e le obbligazioni di riservatezza e manleva.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

15.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge in favore della giurisdizione amministrativa.

16. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non incide sulla validità del resto della Convenzione; le Parti si impegnano a sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide e quanto più possibile equivalenti.

17.2 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti; eventuali prestazioni tecniche aggiuntive saranno oggetto di separati accordi.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Luogo e data: [_____]

Per il GSE

[_____]

Per la Regione [_____]

il legale rappresentante pro tempore [_____]

|

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

L'/Gli Ente/i, in qualità di Titolare/i del trattamento che esercita/no per quanto di competenza le funzioni in materia di autorizzazioni degli impianti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190 del 2024 e di cui alle specifiche leggi regionali....., tra l'altro, per il tramite del

- visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito decreto legislativo n. 28 del 2011), recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce" che, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 19, ai sensi del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è istituita una piattaforma unica digitale per presentazione delle istanze di cui all'art. 4 comma 2 d.lgs. n. 28/2011 cd. SUER;
- visto il Decreto MASE 23 ottobre 2024, n. 368 che formalizza e prevede l'istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- visto in particolare l'art. 2, comma 5 del citato decreto **ove si prevede che** *“Il titolare del trattamento dei dati presenti nelle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è l'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione. In qualità di soggetto gestore della Piattaforma Suer, il Gse è il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato. I rapporti tra i già menzionati soggetti sono regolati in base alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali”*;
- visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (di seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016, nonché la Decisione di Esecuzione UE 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;

- considerato che GSE per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla tutela dei dati personali e alla sicurezza dei propri sistemi informativi;
- considerato che GSE effettua il trattamento dei dati e delle informazioni acquisite in forza del citato decreto in conformità al GDPR e alla vigente disciplina nazionale di riferimento impegnandosi altresì ad attenersi ai vincoli rinvenienti dalle clausole delle Convenzioni e del documento T&C, oltre che da eventuali indicazioni provenienti dal/i Titolare/i del trattamento, il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
- considerato che il GSE ha quindi provveduto a realizzare la piattaforma di cui sopra e che lo stesso fornisce un supporto operativo all'Ente in epigrafe indicato;
- preso atto che l'articolo 4, n. 7 del GDPR definisce il Titolare del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che l'art. 4, n. 8 del medesimo GDPR definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

Tutto ciò visto e considerato, l'Ente

NOMINA

con efficacia dalla data di sottoscrizione della Convenzione la società GSE S.p.A. quale **Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di supporto operativo e di gestione della piattaforma SUER.**

La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal GSE che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma. Il/i Titolare/i del trattamento dei dati nelle istanze di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011 è/sono l'Ente/gli Enti competente/i per quanto di competenza in materia di autorizzazioni degli impianti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 190 del 2024 e di cui alle specifiche leggi regionali di riferimento.

Il Responsabile del trattamento, con la presente nomina, accetta di svolgere l'attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

Il Responsabile del trattamento dei dati è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dati personali e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento, a sua volta, si impegna ad impartire per iscritto ai propri dipendenti "autorizzati al trattamento" istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Il Titolare del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dati (RPD) il Responsabile della protezione dati dell'Ente..... contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Il Responsabile del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dei Dati (RPD), l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

Le parti, come sopra individuate e consapevoli delle reciproche responsabilità, convengono e stipulano quanto segue.

Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del Considerando n. 81 e dell'articolo 28 del GDPR, la gestione della piattaforma avviene per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 368 per conto dell'Ente Titolare del trattamento. In virtù di ciò, il Responsabile dà atto di presentare garanzie adeguate delle proprie misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. A tale scopo, il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del GDPR, di aver già adottato un sistema organizzativo *privacy compliant* nonché misure di sicurezza fisica e logica adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, come descritte nel documento intitolato "Misure di sicurezza per la piattaforma SUER ai sensi del GDPR" che costituisce parte integrante della Convenzione e della presente nomina.

.

Tipologia di dati personali e categorie di interessati

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, il Responsabile del trattamento tratterà per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati nell'ambito della interoperabilità tra piattaforme:

- dati personali comuni e di riconoscimento di persone fisiche;
- dati di contatto;
- dati fiscali e amministrativi presenti nelle istanze e nella documentazione a corredo;
- dati tecnici e amministrativi di impianti e immobili, ivi comprese le visure e le relazioni tecniche;
- dati identificativi delle imprese (titolari di ditte individuali, soci di società di persone, legali rappresentanti in caso di società di capitali).

I predetti dati personali sono trattati dal GSE esclusivamente ai fini dell'operabilità e funzionamento della piattaforma, senza alcuna diretta attività di monitoraggio sui procedimenti amministrativi e sugli esiti degli stessi. Ove dovesse occorrerne a tal fine l'utilizzo, sarà cura del GSE chiedere l'autorizzazione ai Titolari.

Sub-Responsabile

Per l'esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale dal Titolare a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR e della vigente normativa nazionale di riferimento.

Il Responsabile è autorizzato dal/i Titolare/i a nominare o sostituire Sub-responsabili, ma ha l'obbligo di informare gli stessi Titolari e di tenere a disposizione la documentazione contrattuale

nei confronti di questi ultimi. Il Titolare potrà sollevare eccezioni riguardo alla scelta del subfornitore, da comunicarsi per iscritto al GSE, solo se motivate da fatti ed evidenze gravi e in ogni caso senza che le eccezioni sollevate compromettano nel frattempo il servizio prestato dal GSE verso gli altri Titolari. Ove il GSE riscontri la ragionevolezza delle eccezioni sollevate potrà in essere quanto possibile per gli adeguamenti del caso.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che quest'ultimo dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con un fornitore Sub-Responsabile, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore medesimo non contrastino con le indicazioni ricevute dal Titolare.

Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla privacy by default e by design.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

La durata del trattamento è prevista fino al completamento dell'incarico conferito dal Titolare.

I dati trattati, elencati al precedente art. 2 del presente atto, saranno utilizzati, da parte di GSE, per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal decreto ministeriale di riferimento e nel presente atto.

Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile, in particolare, si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali esclusivamente per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 368;
- b) garantisca l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicuri, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza conformi alla presente Nomina;
- c) organizzi le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'attività;
- d) proceda alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, curando l'applicazione di tutte le prescrizioni recate nel citato provvedimento;
- e) non tratti i dati personali oggetto dell'Attività per ulteriori finalità;
- f) si obblighi ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza (di

seguito “**Misure**”) che – ai sensi dell’art. 32 del GDPR siano adeguate ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, con l’obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare, compatibilmente con il quadro normativo, economico e di contesto che lo caratterizza. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l’invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l’invio di apposite check list, proprie verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di sicurezza richieste.

g) collabori ove necessario con l’Ente in merito ai riscontri alle eventuali richieste dei Soggetti Interessati che siano pervenuti all’Ente/agli Enti nell’ambito dell’esercizio dei diritti degli interessati, nonché provveda entro 5 giorni lavorativi, a inoltrare le istanze eventualmente pervenute sulla casella RPD del GSE dagli utenti legate all’esercizio dei diritti dandone contestualmente comunicazione ai Soggetti interessati;

h) assista il/i Titolare/i del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 35 del GDPR, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (articolo 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (Data Breach di cui all’articolo 33), alla comunicazione di una grave violazione dei dati personali all’interessato (Data Breach di cui all’articolo 34), nonché all’eventuale valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex articolo 35);

i) comunichi al/ai Titolare/i, senza ingiustificato ritardo, se si sia verificato un Data breach, anche presso i propri Sub-responsabili, adottando, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la situazione precedente, dandone atto al Titolare;

j) avvisi immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle comunicazioni all’indirizzo PEC XXXXXXXXX;

k) su indicazione del Titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi della Piattaforma;

l) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di verifica richieste dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, previo avviso di almeno 5 gg lavorativi.

Trasferimento di dati personali extra-UE

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea. Per questi motivi, il Responsabile del trattamento dovrà assicurare il mantenimento della gestione dei dati processati su infrastrutture data center cloud localizzate nel territorio UE, compresi i servizi di backup e di Disaster recovery.

Registro del trattamento

In ottemperanza all’articolo 30 del GDPR, il Responsabile comunica di tenere un Registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (RPD);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

8. Principi generali

Il Responsabile garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR nell'espletamento del trattamento dei dati personali.

Per l'Ente, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione

Per GSE, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA'
DELLA PIATTAFORMA SUER – ALL. 2 – SCHEMA SCHEDA DI ABILITAZIONE
E CONTATTI UFFICIALI**

La Regione [_____], con sede in [_____], C.F. [_____], in persona del Sig. [_____] legale rappresentante *pro tempore*/il Presidente della Giunta Regionale, (di seguito “Ente procedente”).

Dichiara

- 1) La Regione utilizza SUER IN PROPRIO/TRAMITE APPOSITO ENTE DELEGATO, al quale, in conformità vigenti disposizioni normative, la Regione ha trasferito l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative rilevanti ai fini dell'operatività di SUER.

<i>Funzione delegata</i>	<i>Fonte della delega</i>	<i>Ente delegato</i>
Nome	Prov. N. del
Nome	Prov. N. del
Nome	Prov. N. del

- 2) L'Ente procedente DISPONE/NON DISPONE di una “Piattaforma Alternativa”
- 3) *[completa solo se l'Ente procedente DISPONE di una Piattaforma Alternativa]* La Piattaforma Alternativa è identificata mediante il presente URL: [_____];
- 4) I Dipendenti delegati all'utilizzo della Piattaforma SUER per conto dell'Ente procedente sono individuati nei seguenti

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>E-mail</i>	<i>Telefono</i>	<i>Ente</i>	<i>Codice fiscale</i>
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.i t	12345678	Provinci a di YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.i t	12345678	Provinci a di	

				YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY	
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY	

5) I Contatti Ufficiali sono individuati nei seguenti

Nome	Cognome	E-mail	Telefono	Ente
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Nome	Cognome	Nome.cognome@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Ufficio XXX		ufficio@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Ufficio XXX		ufficio@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY
Ufficio XXX		ufficio@provincia.YYYY.it	12345678	Provincia di YYYY

6) La/e PEC di riferimento per l'Ente Procedente è/sono la/le seguente/i:

[_____];

7) La Regione prende atto che la comunicazione tempestiva di eventuali modifiche intercorse in merito alle competenze degli Uffici, ai relativi dipendenti e ad ogni informazione che rientri nell'ambito della presente Convenzione rimane di competenza della Regione, alla quale competono in via esclusiva i rapporti con il Gestore.

- 8) La Regione prende atto che la comunicazione in merito alle modifiche relative alle competenze degli Uffici e dei relativi dipendenti, va inviata a mezzo PEC, all'indirizzo gsespa@pec.gse.it.